



ANAV Marche
ASSTRA Marche
c/o Segreteria ANAV Marche
anavmarche@legalmail.it

A.T.M.A. Soc. Cons.P.A.
atma.pec@legalmail.it

START PLUS S.c.a.r.l.
start.spa@postcert.it

TRASFER S.c.a.r.l.
segreteria@pec.trasfer.eu

CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.
contrammobilita@legalmail.it

ADRIABUS S.c.a.r.l.
adriabus@postecert.it

A.T.A.C. S.p.A.
atac.pec@legalmail.it

APM S.p.A.
apmgroup@pec.apmgroup.it

ASSM S.p.A.
segreteria.assm@legalmail.it

T.P.L. OSIMO S.r.l.
tplosimo@legalmail.it

Autolinee Fratelli Bonfini
fratellibonfini@arubapec.it

S.E.A.T. S.p.A.
segreteria@pec.steat.it

CONTRAM S.p.A.
contram@legalmail.it

Comune di POLLENZA
Comune di SARNANO
Comune di URBANIA

e, p.c.

Alle Prefetture della regione Marche

Ai Comuni di:
Terre Roveresche
Fossombrone
Fano
Pesaro
Urbino
Senigallia
Sassoferrato
Jesi



**Fabriano
Castelfidardo
Ancona
Falconara Marittima
Osimo
Matelica
Civitanova Marche
Recanati
Tolentino
Macerata
Camerino
San Severino Marche
Fermo
Porto S. Giorgio
Porto S. Elpidio
Montegrano
Acquasanta Terme
Montefiore Aso
S. Benedetto del Tronto
Ascoli Piceno
Folignano**

All'Assessore ai Trasporti della Regione

LORO SEDI

Ancona, 18/03/2020

Oggetto: COVID19 – Circolare interpretativa dell'Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020 – I nota.

In riferimento all'ordinanza in oggetto si diramano le seguenti modalità attuative a cui i soggetti in indirizzo dovranno attenersi scrupolosamente. L'Ordinanza in oggetto, non potendo declinare ogni fattispecie regionale fissa dei principi generali, tuttavia precisi per le conseguenti attuazioni.

In premessa si ricorda e sottolinea che il principio cardine, anche nazionale, è di ridurre al massimo la circolazione delle persone al fine di limitare il contagio, anche degli operatori. Pertanto, l'utilizzo del trasporto pubblico deve rappresentare un'eccezione, da dimostrare mediante esibizione delle autodichiarazioni su modelli ministeriali, né lo stesso deve divenire un mezzo di emergenza.

È da ritenersi impropriamente esercita ogni corsa scolastica effettuata successivamente alla chiusura delle scuole e, a far data dall'esecutività dell'Ordinanza e fino alla riapertura delle stesse, ne è espressamente vietata l'effettuazione. Le eventuali deroghe previste all'art. 4, andranno adeguatamente motivate e circostanziate, in riferimento al menzionato principio generale. I casi in cui la soppressione di corse a validità scolastica facessero venir meno gli unici collegamenti con talune frazioni del territorio, fatta eccezione per le aree interne e montane particolarmente disagiate, gli stessi dovranno essere prioritariamente ed in prima approssimazione garantiti con servizi a chiamata, con caratteristica fissa o flessibile a scelta del gestore, ma sempre nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia della spesa pubblica. Qualora vi fosse evidenza che per tali relazioni vi sia una domanda autorizzata sistematica giornaliera (ad esempio prenotazioni plurigiornaliere per uno spostamento sistematico), tali servizi potranno essere trasformati in servizio di linea tradizionali e comunque quantitativamente ed economicamente non superiori all'ordinario programma di esercizio, fatti salvi i servizi per le strutture sanitarie di cui all'art. 7 dell'Ordinanza.

Anche i servizi cd sisma, rientrando tra i servizi di TPL temporaneamente a contratto ed essendo anche questi assoggettabili a tutti i principi dell'Ordinanza per le note ragioni di sanità



pubblica, vanno ridotti o sospesi allo stesso modo. Anche per questi andrà trasmesso il pde aggiornato e di confronto con il precedente.

Le percentuali di cui all'art. 4, lettera c, rappresentano un'indicazione di riferimento sull'ordine di misura delle riduzioni minima, in prima istanza ritenuta plausibile mediamente sul territorio regionale. Si ritiene pertanto che l'ordinanza debba intendersi rispettata se negli ambiti dei servizi urbani siano state effettuate riduzioni di servizi pari ad almeno il 40% e se nei bacini dei servizi extraurbani i tagli siano almeno pari ad almeno il 60%, come da modello di dichiarazione allegato n. 1 alla presente circolare. Resta in ogni caso quale parametro di riferimento per ulteriori riduzioni e per la corretta applicazione dell'Ordinanza, soprattutto sulle direttrici di forza o cadenzate, il rapporto tra utenza attuale e utenza nel periodo di effettuazione del servizio. Tale rapporto pertanto potrà anche variare nel tempo e potrà determinare progressive riduzioni variabili. Non saranno perciò ammissibili riduzioni non coerenti a quanto sarà quantificato in termini di mancato introito rispetto ai ricavi certificati sull'Osservatorio del Ministero dei Trasporti per l'esercizio 2018, alle periodiche comunicazioni alla Regione sui titoli venduti e tenendo conto di eventuali repliche di corse al fine di scongiurare sovraffollamento di cui alla lettera a. dell'art. 4 e all'ultimo periodo dell'art. 6 dell'Ordinanza.

I servizi di cui all'art. 7 dell'Ordinanza utili al raggiungimento delle strutture ospedaliere cd non COVID, dovranno seguire le stesse logiche sopra espresse, ovvero concepite come linee fisse ordinarie, qualora la domanda lo richieda, o come linee a chiamata. Questi servizi andranno erogati, soprattutto se organizzati ad hoc, solamente negli orari utili alle finestre di visita pazienti disposte dalle strutture ospedaliere o ai trasferimenti del personale ivi operante.

I servizi a chiamata di cui all'art. 5, non dovranno sostituire o sovrapporsi a modalità di offerta trasporto passeggeri tipico dei servizi taxi o NCC- Per questo motivo i servizi a chiamata non sono da garantire se richiesti in orari a ridosso di servizi di linea rimasti operativi. Gli stessi andranno erogati su prenotazione effettuata con un adeguato anticipo (orientativamente a seconda del contesto giudicato dal gestore 2/4 ore per gli urbani e la sera prima per gli extraurbani), presso le attuali fermate del TPL regionale e per coprire relazioni già soddisfatte da linee strutturate nei programmi di esercizio ordinario (quindi nelle medesime fasce orarie e validità) e che sono state sospese per effetto della riprogrammazione d'emergenza. Quest'ultima precisazione non si applica per i collegamenti alle strutture sanitarie di cui all'art. 7.

Il rendiconto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza dovrà indicare le informazioni richieste, ovvero modalità, km, ore di servizio erogati, titoli di viaggio venduti, indicazione su passeggeri, con il medesimo dettaglio e disaggregazione del programma di esercizio d'emergenza di cui all'art. 2, ovvero per ogni linea esercita. Lo stesso programma di esercizio d'emergenza dovrà essere comunicato in una forma confrontabile con il pde ordinario e trasmesso in formato xls editabile e con eventuali formule di calcolo espresse. A tal fine si richiede che il quadro riepilogativo delle linee del bacino sia indicato sia con i valori del pde ordinario sia con quelli del pde di emergenza.

Ai sensi dell'art. 12, muovendosi comunque all'interno di un quadro che dovrà tutelare gli equilibri economici-finanziari dei vigenti Contratti di servizio, in attesa di comprendere le misure che il Governo nazionale intenderà attuare a sostegno del settore, si evidenzia che i servizi operati per effetto dell'Ordinanza n. 8, non saranno remunerati con gli strumenti e con i meccanismi degli attuali Contratti, sterilizzando pertanto eventuali distorsioni e differenze sul territorio, indotte nell'interesse pubblico da situazioni emergenziali diverse, secondo il principio di economicità, efficacia e parità di trattamento degli operatori. In ogni caso, al fine di evitare problemi di cassa ai gestori e accogliendo le richieste di Anav ed Asstra, i flussi finanziari dei mesi di marzo ed aprile 2020 resteranno inalterati (acconto 95%), salvo conguagliare successivamente alla luce dei minori costi variabili sostenuti e degli oneri coperti dallo Stato. Le modalità di remunerazione dei servizi nel periodo di emergenza, in deroga alle norme contrattuali vigenti, saranno oggetto di apposito e specifico accordo aggiuntivo che detterà tra le parti le diverse regole per la verifica dei costi e dei ricavi, per la garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e della equa remunerazione complessiva dei contratti di servizio. La Regione adotterà uno schema di accordo utile anche per i Comuni.



Ogni gestore dovrà attivarsi per definire le procedure utili ad attivare gli ammortizzatori previsti dal Contratto Nazionale di categoria e dagli strumenti in deroga attivati dal Governo a tutela del reddito dei lavoratori.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, la mancata osservanza degli obblighi dell'Ordinanza in oggetto comporterà le conseguenze sanzionatorie di legge, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Si raccomanda di completare l'attuazione dell'ordinanza e l'avvio dei nuovi programmi di esercizio entro le ore 00:00 del 20 marzo 2020.

La Dirigente della P.F. TPL
Dott.ssa Letizia Casonato

Il Dirigente del Servizio
Arch. Nardo Goffi



Allegato n. 1

**Dichiarazione in merito alla riorganizzazione dei servizi automobilistici TPL
in ottemperanza all'Ordinanza n.8/2020 della Regione Marche**

Il/La sottoscritto/a:

Cognome _____ Nome _____
Nato/a _____ Prov _____ Il _____

In qualità di legale rappresentante della Società _____ PI _____ erogatore dei
servizi urbani/extraurbani di TPL su gomma nel Bacino di traffico di _____,
in virtù del contratto di servizio rep. n. _____

In riferimento all'Ordinanza n.8/2020 della Regione Marche ed alle successive comunicazioni della
Regione e degli enti concedenti,

DICHIARA

Che la sopra riportata Società alla presente data ha trasmesso il nuovo Programma di Esercizio di
emergenza richiesto e che lo stesso prevede una riduzione percentuale media complessiva pari a
_____ rispetto al programma di esercizio ordinario del medesimo periodo.

Il nuovo programma di esercizio è operativo dalle ore ____ del giorno _____.

Data e firma